REGOLAMENTO (CEE) N. 1208/83 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 1269/79 per quanto riguarda le condizioni di smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto durante la campagna lattiera 1983/1984

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1186/82 (7), si applica solo fino al termine della campagna lattiera 1982/1983 alle condizioni previste dall'articolo 6, secondo comma, del suddetto regolamento;

considerando che, data la situazione del mercato del burro, occorre mantenere le misure intese a ridurre il prezzo del burro per il consumatore finale privato; che è quindi opportuno sia autorizzare gli Stati membri ad applicare, anche durante la campagna lattiera 1983/1984 in modo permanente o temporaneo, la formula A di cui al regolamento (CEE) n. 1269/79 sia prorogare il regime speciale finora applicabile al Regno Unito adattando contemporaneamente il livello del finanziamento comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1269/79 è modificato nel modo seguente:

1. i termini «durante la campagna lattiera 1982/1983» sono sostituiti dai seguenti «durante la campagna lattiera 1983/1984»;
2. nelle lettere a) e b) la cifra «45 ECU» è sostituita da «51 ECU».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 23 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. C 32 del 7. 2. 1983, pag. 56.
(4) GU n. C 96 dell'11. 4. 1983, pag. 54.
(5) GU n. C 81 del 24. 3. 1983, pag. 6.
(6) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.
(7) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 5.